



ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5755 in data 08-10-2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N° 3 AL PRG DEL COMUNE DI ISSOGNE, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020, e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: "normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";

richiamato, in particolare, l'articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 13 agosto 2021 da parte del Comune di Issogne, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, la documentazione relativa alla variante non sostanziale n° 3 al PRG, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la suddetta variante è funzionale a consentire ai produttori agricoli, qualificati come agricoltori diretti residenti nel Comune, di estendere le loro attività anche all'immagazzinamento e alla commercializzazione dei loro prodotti in locali compresi in edifici inseriti nelle sottozone urbanistiche di tipo Ae e Ba, con conseguente integrazione delle relative Tabelle e degli artt. 44 e 46 delle NTA;

rilevato che nell'ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 19 agosto 2021:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l'Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi, la Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, la Struttura strutture ricettive e commercio;

rilevato che nell'ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale:

“Vista la documentazione relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998, per “variante non sostanziale n. 3 al PRG del Comune di Issogne”, acquisita al prot. n. 14317/AGR in data 19 agosto 2021, con la presente si comunica che, per quanto di competenza, non ci sono osservazioni in merito.”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione, inerente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale n. 3 al PRG vigente del Comune di Issogne, si esprimono le seguenti considerazioni.

Questa Soprintendenza ritiene che la variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S. in quanto è comunque assicurata la tempestiva e completa informazione ai cittadini, per garantirne il processo partecipativo, con la pubblicazione della variante stessa (nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune).

Pertanto, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Tabelle A1 e A3:

al fine aggiornare i dispositivi di legge e di tutelare il tessuto dei nuclei storici:

occorre aggiungere il riferimento alla nota “(5)” nelle colonne “destinazione d'uso” e “interventi”;

- interventi - artt. 8,9: occorre sostituire le parole “art. 52 comma 4” con le parole “art. 52 comma 2”;

- nota 5: occorre aggiungere al dispositivo le parole “solo per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) punti 1, 2, 3 interventi di recupero; il punto 4 è limitato agli edifici E2”.

Tabella B1

al fine di tutelare gli edifici classificati monumento:

occorre aggiungere il riferimento alla nota “(5)” nelle colonne “destinazione d’uso” e “interventi”;

nota 5: occorre aggiungere al dispositivo le parole “con l’esclusione degli edifici classificati monumento”.

Tabella B2

al fine di tutelare gli edifici classificati monumento, le aree archeologiche e gli ambiti pertinenziali del castello:

occorre aggiungere il riferimento alla nota “(2)” nelle colonne “destinazione d’uso” e “interventi”;

nota 2: occorre aggiungere al dispositivo le parole “con l’esclusione degli edifici classificati monumento; delle aree archeologiche e di quelle tutelate con D.M. 01.06.1928 - Zona del castello, di cui al d.lgs 22.01.04, n. 42, l.r. 10 giugno 1983, n. 56 e l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 40 NAPTP”.

Tabella B4

al fine di tutelare gli edifici classificati monumento e gli ambiti pertinenziali del castello:

occorre aggiungere il riferimento alla nota “(2)” nelle colonne “destinazione d’uso” e “interventi”;

occorre aggiungere al dispositivo le parole “con l’esclusione degli edifici classificati monumento e delle aree tutelate con D.M. 01.06.1928 - Zona del castello, di cui al d.lgs 22.01.04, n. 42”;

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 6089 del 19/08/2021 (ns. rif. prot. n. 9619/DDS del 20/08/2021), riguardante la variante non sostanziale n. 3 al PRG del Comune di Issogne, in merito alla modifica delle NTA art. 44, punto 4 e art. 46 punto 3, finalizzate a consentire alle attività rurali (viticoltura, frutticoltura e apicoltura) degli agricoltori diretti residenti nel Comune di poter organizzare con fini commerciali, le loro attività di immagazzinamento, confezionamento e commercializzazione dei loro prodotti, anche in locali di edifici esistenti appartenenti alle sottozone urbanistiche di tipo A e Ba del PRG, lo scrivente Dipartimento, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla difesa del suolo e alla tutela delle risorse idriche, sulla base delle valutazioni contenute nel rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e della relazione di variante non sostanziale al PRG, redatti dall’arch. Cesare Ferrari, in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale al PRG del Comune di Issogne.

Si ricorda che in ogni caso la specifica normativa della dGR 2939/2008 disciplina gli interventi consentiti e i cambi di destinazione d’uso ammessi nelle fasce a media ed elevata pericolosità; tale riferimento è riportato sistematicamente nelle note delle tabelle di sottozona.

Rimandando alle competenze specifiche della Struttura pianificazione territoriale e al parere di competenza della suddetta Struttura relativo al procedimento in corso, si suggerisce di valutare nell’ambito dell’adozione della variante non sostanziale in oggetto di rivedere le modalità di aggiornamento delle tabelle di sottozona. Infatti, l’inserimento delle nuove destinazioni d’uso come proposto sembrerebbe fare riferimento anche a modalità di intervento che prevedono ampliamenti e nuova costruzione, contrariamente a quanto dichiarato nel rapporto preliminare di verifica di VAS e nella relazione della variante, relativamente alle considerazioni che la proposta in oggetto prevede l’utilizzo di locali in edifici esistenti senza comportare consumo di suolo o incrementi di volumetria.”;

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 6089 del 19 agosto 2021, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Il Rapporto preliminare riporta che:

“Per favorire la più ampia possibilità di sviluppo delle attività dei coltivatori diretti, in sinergia con la rivitalizzazione degli ambiti edificati compresi nelle sottozone di tipo A e Ba del PRGC, l’Amministrazione Comunale intende consentire ai coltivatori diretti di poter trasformare e commercializzare i loro prodotti all’interno di loro immobili, ricompresi nelle sottozone di cui sopra.”

Per poter dare corso a quanto suindicato il Comune propone, con la presente variante non sostanziale n. 3, di apportare le seguenti modifiche al PRG:

- inserimento di un nuovo comma 4 all’art. 44 (Sottozone di tipo “A”) delle NTA;
- inserimento di un nuovo comma 3 all’art. 46 (Sottozone di tipo “B”) delle NTA;
- inserimento, in alcune sottozone di tipo Ae e Ba, delle destinazioni d’uso viticoltura b3), frutticoltura b5) e attività apistiche b13) previste dal comma 3, dell’art. 10 delle NTA; le attività agro-silvo-pastorali inserite con i relativi servizi e abitazioni sono sempre *“caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature”*;
- inserimento di una specifica nota in calce alle tabelle delle sottozone Ae e Ba interessate dalla presente variante.

Visto quanto rappresentato e tenuto conto che la proposta di variante *“interviene ampliando soltanto le destinazioni d’uso ammesse ...”* e *“Non prevede incrementi di volumetria o di consumo di suolo in quanto è previsto l’utilizzo di edifici esistenti di cui una parte consistente sottoutilizzati”*, come riporta l’elaborato Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS della variante.”.

atteso pertanto che:

- non sono stati rilevati effetti negativi significativi sull’ambiente tali da necessitare un approfondimento della variante in esame mediante un processo di VAS;
- per i successivi sviluppi della variante si invita il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione gli aspetti segnalati dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, e dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n° 3 al PRG del Comune di Issogne;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima non comporta effetti negativi significativi sull’ambiente;
- 3) di invitare il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione gli aspetti segnalati dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, e dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, per i successivi sviluppi della variante;
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO